



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE**

CAPITOLATO D' ONERI

Data 7 MAG 2015



**IL TECNICO COMUNALE
(P.I. Giuseppe GULINO)**

Comune di Augusta
IV Settore LL. PP.

SI ESPRIME PARERE POSITIVO IN LINEA TECNICA

**IL TECNICO COMUNALE
(P.I. Giuseppe GULINO)**

Art. 1

OGGETTO, DEFINIZIONE E CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Il presente Capitolato d'Oneri disciplina l'Accordo Quadro, di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 13, e dell'art. 59 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esecuzione dei **lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione**.

L'Accordo ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra Comune e Impresa nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, di qualsivoglia entità, si procederà successivamente a specifiche disposizioni, ordini di lavoro ovvero ordini di servizio, secondo specifiche necessità manutentive, d'uso e di conservazione degli impianti succitati, che l'Impresa è obbligata ad eseguire nei limiti dell'importo contrattuale di cui all'articolo 2.

Gli interventi si esplicheranno anche in condizioni di somma urgenza, saranno contabilizzati, di norma, a misura, e faranno seguito o meno a formali preventivi predisposti dall'Impresa stessa, con oneri a proprio carico, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione, con dettaglio adeguato alla natura ed alle caratteristiche delle opere a farsi, approvati dalla direzione lavori e vistati del RUP., secondo il livello di definizione all'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.

Gli elementi tecnico - prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo sono precisati nei successivi articoli e nell'elenco dei prezzi unitari.

Gli interventi:

- potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro prevista nell'elenco prezzi unitari inerente alla finalità del contratto, ovvero a categorie di lavoro analoghe;
- richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni;
- devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dalla D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Oneri. L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del preventivo di spesa ad €. 180.000,00, di cui €. 141.734,96 per lavori ivi compresi €. 1.734,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 38.265,04 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione.

Il suddetto importo stimato non è comunque, vincolante per il Comune che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dalla D.L. e regolarmente eseguiti dall'Impresa.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'Accordo rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune che non sarà tenuta a corrispondere all'Impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Il Comune si riserva la facoltà di estendere l'importo contrattuale nei limiti consentiti dalla legge e l'Impresa è obbligata ad evadere tale richiesta agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali.

Art. 3

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi che formano l'oggetto dell'Appalto attengono all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione allocati in tutto il territorio del Comune di Augusta.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori da eseguire sono indicati negli elaborati di progetto in possesso dell'A.C..

Il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre in corso d'opera, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di maggior compenso o indennizzo oltre il pagamento del lavoro eseguito.

Art. 4

CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI

Categoria prevalente: Opere comprese nella categoria OG10 ;

Art. 5

TIPOLOGIA DEL CANTIERE

Nella previsione progettuale il cantiere non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 99 – comma 1, lettere a) e c) del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per cui non sussistono i presupposti per l'applicazione dei disposti dell'art. 100 del predetto decreto legislativo (unica Impresa con entità uomini/giorno < 200).

Art. 6

DISCIPLINA DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione Siciliana per gli appalti di opere pubbliche, dalla normativa tecnica afferente i lavori oggetto di affidamento nonché di ogni altra normativa in materia vigente o che potrà anche essere emanata nel periodo di vigenza del contratto.

Art. 7

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

- il presente Capitolato d'Oneri con Elenco Prezzi;
- il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS), della cui redazione è onerata l'Impresa.

Si intendono espressamente richiamate tutte le leggi e le norme che disciplinano l'appalto e nello specifico D.P. 16.04.2009 recante il Prezzario Regionale anno 2013.

Art. 8

INVARIABILITÀ DEL PREZZO — ELENCO PREZZI

I prezzi in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta, saranno pagati i lavori sono quelli recati dal Prezzario Regionale anno 2013, quelli di cui all'art. 52, oltre a quelli riportati nell'allegato **elenco prezzi**.

Essi sono comprensivi di:

- a) materiali:** tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
- b) operai e mezzi d'opera:** tutte le spese per fornire, a piè d'opera, operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) lavori:** le spese per la completa esecuzione, a regola d'arte, di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

I prezzi di contratto, si intendono accettati dall'Impresa e sono comprensivi di quanto necessario e di tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'Impresa dovrà sostenere per il compimento del lavoro, anche se non esplicitamente richiamati nell'elenco dei prezzi, e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Art. 9

LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia, che dovessero rendersi indispensabili, possono essere eseguiti solo nei limiti impartiti dal Direttore dei Lavori e saranno soggetti a ribasso d'asta. L'effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite e sarà effettuata con le stesse modalità fissate per la contabilizzazione dei lavori.

Art. 10

NUOVI PREZZI

Qualora sarà necessario formulare nuovi prezzi, il Direttore dei Lavori procederà alla definizione degli stessi sulla base dei seguenti criteri (ex articolo 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207):

- deducendoli per assimilazione dal prezzario regionale;
- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari di capitolato ovvero dedotti dai prezzi correnti di mercato o in mancanza da listini ufficiali o dai listini della locale camera di commercio;
- aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

- aggiungendo ulteriormente la percentuale del 13 per spese generali e, quindi, la percentuale del 10 per cento per utile dell'Impresa.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa e dovrà essere approvata dal R.U.P.; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il R.U.P. dovrà sottoporli all'approvazione dell'Ente Comune.

Qualora l'Impresa non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, l'ente appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Impresa di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

Art. 11

CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato **l'Impresa dichiara:**

- a) di avere conoscenza della tipologia di opere da eseguire, dei siti interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- c) di aver valutato tutti i potenziali approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'Impresa non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Impresa dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.

Art. 12

CAUZIONI

Per la partecipazione alla gara è richiesta la costituzione della cauzione provvisoria secondo le indicazioni di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006.

La cauzione definitiva deve essere costituita in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e resta disciplinata da quanto ivi specificato.

Art. 13

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO TERZI

L'Impresa, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è obbligata, prima della stipula del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € 35.000,00, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di €1.000.000,00.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi.

La polizza deve specificatamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti del Comune autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Impresa a titolo di premio non comporta inefficacia della garanzia.

La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Art. 14

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Non dovuta.

Art. 15

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto sarà stipulato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di completamento degli adempimenti conseguenti all'aggiudicazione.

Art. 16

GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Impresa si impegna a garantire il Comune per la durata di due anni dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Impresa si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite al Comune.

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'Impresa, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori sarà operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti indicati non abbiano comunicato al Comune eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del R.U.P.

Art. 17

CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato, a pena di nullità, la cessione del contratto a terzi.

Art. 18

DIVIETO DI SUBAPPALTO E CONTINUI

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte, i lavori oggetto dell'appalto, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni, ameno che non intervenga, da parte dell'Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta, in questo caso l'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.

Art. 19

CONSEGNA DEI LAVORI

Il termine fissato per la consegna dei lavori (con l'emissione del primo ordine di lavori o di servizio) è di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto e seguirà le procedure ex art. 153 del DPR 207/10.

Art. 20

SOSPENSIONE E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze impediscano che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla DL indicando le motivazioni che impediscono il regolare proseguimento dei lavori e attendere l'autorizzazione da parte del Settore che costituisce formale sospensione dei lavori. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potrà chiedere una motivata proroga che, se ritenuta giustificata, sarà concessa purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa ad altre ditte o imprese o

fornitori. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Impresa gli oneri di guardiana e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

Art. 21

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa dovrà:

- indicare un recapito telefonico;
- indicare, per tutta la durata dell'appalto, un proprio referente per il ritiro di eventuali ordini di servizio.

Art. 22

DURATA DELL'APPALTO

L'Accordo avrà la durata di giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna da effettuarsi con la modalità e i tempi di cui all'art. 19.

Per l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con disposizioni di servizio emessi entro il termine di durata del contratto la scadenza del contratto stesso deve intendersi prorogata fino alla scadenza del termine utile indicato nelle predette disposizioni di servizio. Detta protrazione di tempo non darà titolo all'Impresa per avanzare pretese di compensi o indennizzi di sorta se non il pagamento del lavoro ai prezzi di capitolato.

Art. 23

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 24

PENALI

In caso di ritardato inizio dei lavori sarà applicata una penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo contrattuale, oltre i maggiori danni documentati.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto al termine fissato nella disposizione/ordinativo/ordine di servizio, sarà applicata una penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale, oltre i maggiori danni documentati.

Qualora il ritardo dovesse protrarsi ingiustificatamente il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto con le modalità di cui agli artt. 136 e 137 del D. Lgs. 163/2006.

L'importo della penale sarà portato in detrazione nel primo certificato di acconto successivo all'accertamento del ritardo (restando salva ogni altra azione risarcitoria da parte del Comune) qualora, motivatamente, l'Impresa non ne chieda la disapplicazione. Le decisioni al riguardo saranno assunte con le modalità di cui all'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

Non hanno alcuna rilevanza le cause determinanti ritardo nell'andamento dei lavori, salvo i ritardi per forza maggiore o d'ordine dell'Autorità. Inoltre, a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate con i relativi ordini di servizio, l'Impresa non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se non abbia tempestivamente denunciato al Comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 25

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ad avvenuta ultimazione dei lavori relativi a ciascuna disposizione/ordinativo/ordine di servizio, l'Impresa ne darà comunicazione alla D.L. che procederà con immediatezza alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, redigendone, se del caso, apposito verbale.

A conclusione dell'ultimo intervento ordinato sarà redatto il certificato di ultimazione lavori riepilogativo dei termini di ultimazione assegnati per l'esecuzione degli interventi disposti nel periodo di vigenza del contratto.

Art. 26

PROROGHE

L'Impresa, qualora per cause alla stessa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro i termini assegnati, potrà chiedere una proroga formulando la richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita.

La risposta è resa dal R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori, entro cinque giorni dal suo ricevimento.

Art. 27

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso dal Direttore dei Lavori entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 25 ed è confermato dal R.U.P..

Il certificato dovrà descrivere i lavori eseguiti, le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con cui l'Impresa ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del Direttore dei Lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali.

Con il certificato di regolare esecuzione il Direttore dei Lavori dovrà dichiarare la collaudabilità delle opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.

Art. 28

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture seguite.

Art. 29

DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Impresa ha l'obbligo di adottare ogni necessaria misura e provvedimento per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Restano, pertanto, a suo totale carico i consequenziali oneri e le spese per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Impresa non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Impresa è tenuta a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa stessa o dei suoi dipendenti.

I danni di forza maggiore, saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del DPR207/2010 e pertanto, l'Impresa dovrà denunciare al Direttore dei Lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il Direttore dei Lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;
- le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore;
- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'Impresa o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;
- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'Impresa non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del Direttore dei Lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

L'indennizzo, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Art. 30

CONTABILITÀ DEI LAVORI

I lavori oggetto dell'Accordo saranno remunerati, di norma, a misura e saranno contabilizzati secondo gli ordinari sistemi regolamentari.

Il Direttore dei Lavori provvederà ad una contabilizzazione specifica per ciascun intervento, fermo restando il raggiungimento dell'importo minimo stabilito per la liquidazione dello stato di avanzamento.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- le liste settimanali;
- il registro di contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento dei lavori;
- i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- il conto finale e la relativa relazione.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale dovranno essere firmati dal Direttore dei Lavori.

I libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità e il conto finale sono firmati dall'Impresa o da un suo rappresentante formalmente delegato.

I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal R.U.P..

Art.31

PAGAMENTO IN ACCONTO

L'impresa avrà diritto all'emissione del certificato di pagamento in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto delle ritenute, raggiunge la somma di € 60.000,00. Il certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, qualsiasi sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 32

RATA DI SALDO

La rata di saldo sarà pagata entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 33

RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti negli articoli precedenti, spettano all'Impresa gli interessi, legali e moratori, nella misura e nei termini di cui agli articoli 142, 143e 144 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 34

ANTICIPAZIONI DELL'ENTE APPALTANTE

È disposto in favore dell'impresa, ai sensi dell'articolo 26-ter della Legge 9 agosto 2013 n. 98, l'anticipazione dell'importo contrattuale in ragione del 10% previa produzione di polizza fidejussoria a garanzia costituita a favore dell'Ente per un importo complessivo pari alla somma anticipata aumentata del 5% oltre I.V.A..

Art. 35

CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto sarà compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data di certificazione dell'ultimazione di tutti i lavori ordinati e trasmesso al R.U.P. che dovrà invitare l'Impresa a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

Qualora l'Impresa non firmi il conto finale nel termine sopra indicato si intende dallo stesso definitivamente accettato.